



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIII LEGISLATURA

ANNO 2004

DISEGNO DI LEGGE 26 aprile 2004, n. 49

Istituzione del garante dei minori

D'iniziativa dei consiglieri

Giorgio Viganò, Adelino Amistadi, Giorgio Casagrande, Marco Depaoli, Guido Ghirardini, Giovanni Battista Lenzi, Giorgio Lunelli, Mario Magnani, Claudio Molinari, Tiziano Odorizzi, Sandro Turella (Civica Margherita);

Luigi Chiocchetti (UAL - Union autonomista ladina);

Paolo Barbacovi, Mauro Bondi, Giuseppe Parolari, Roberto Pinter (Sinistra democratica e riformista del Trentino per l'Ulivo);

Sergio Muraro (Autonomisti - Casa dei trentini);

Dario Pallaoro (Gruppo misto);

Roberto Bombarda (Verdi e democratici per l'Ulivo);

Riccardo Dossi (Leali al Trentino)

Presentato il **26 aprile 2004**

Assegnato alla **Quarta Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 26 aprile 2004, n. 49

Istituzione del garante dei minori

INDICE

- Art. 1 - *Istituzione del garante dei minori*
- Art. 2 - *Funzioni*
- Art. 3 - *Rapporti istituzionali*
- Art. 4 - *Modalità e procedure d'intervento*
- Art. 5 - *Ambito d'intervento*
- Art. 6 - *Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali*
- Art. 7 - *Requisiti e nomina*
- Art. 8 - *Cause d'incompatibilità*
- Art. 9 - *Durata, revoca e nuova designazione*
- Art. 10 - *Dichiarazioni del garante*
- Art. 11 - *Indennità e rimborsi spese*
- Art. 12 - *Osservatorio provinciale per la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza*
- Art. 13 - *Struttura dell'osservatorio*
- Art. 14 - *Disposizioni organizzative*
- Art. 15 - *Regolamento d'esecuzione*
- Art. 16 - *Disposizione transitoria*
- Art. 17 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Istituzione del garante dei minori

1. È istituito il garante provinciale dei minori.
2. Il garante salvaguarda e garantisce i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori.
3. Il garante opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo.

Art. 2

Funzioni

1. Il garante svolge le seguenti funzioni, nell'ambito delle competenze provinciali:
 - a) promuove l'individuazione, la selezione e la preparazione di persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, e dà consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno;
 - b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alle loro famiglie;
 - c) in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato promuove iniziative per la tutela dei diritti dei minori;
 - d) in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi d'informazione promuove iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;
 - e) promuove centri di ascolto per bambini e adolescenti per raccogliere direttamente dalla voce dei minori esigenze, istanze e proposte;
 - f) formula proposte per migliorare il sistema normativo e il sistema dei servizi finalizzati a tutelare l'esercizio dei diritti dei minori;

- g) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurarne la tutela e il sostegno;
- h) in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale promuove iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;
- i) segnala ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori;
- j) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;
- k) promuove la realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- l) in collaborazione con il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli organi competenti le trasgressioni commesse;
- m) predispone iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra i minori e gli organi d'informazione, con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare negli organi d'informazione una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia, al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;
- n) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi sul fenomeno della pedofilia, nonché iniziative per sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale;
- o) fornisce ai mezzi di comunicazione, al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano dell'infanzia o dell'adolescenza informazioni sull'esercizio dei diritti dei minori;
- p) promuove iniziative di formazione rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, nonché agli operatori delle strutture giudiziarie e dell'amministrazione della giustizia minorile, d'intesa con l'autorità giudiziaria competente.

2. Il garante effettua i suoi interventi di tutela dei diritti e interessi dei minori d'accordo con le loro famiglie, se possibile.

Art. 3 *Rapporti istituzionali*

1. Il garante invia annualmente al consiglio e alla giunta provinciale una relazione sull'attività svolta, con eventuali suggerimenti e proposte di contenuto normativo e amministrativo.

2. La giunta provinciale dà adeguata pubblicità all'attività del garante e diffonde la relazione fra i soggetti che operano nei settori coinvolti o interessati dalla sua attività.

3. Il garante può trasmettere al consiglio e alla giunta provinciale relazioni non periodiche, che affrontano singoli problemi.

4. Il garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori. I consiglieri provinciali possono chiedere direttamente al garante notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

5. Se rileva gravi situazioni di rischio o di danno per i minori il garante ne riferisce ai

competenti organi o uffici pubblici.

6. La giunta provinciale acquisisce il parere del garante in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi progetti di legge in materia d'infanzia e di adolescenza.

7. Il garante si coordina con gli altri garanti o tutori dell'infanzia e, quando richiesto, presta consulenza ai tribunali per i minorenni.

Art. 4

Modalità e procedure d'intervento

1. Quando il garante riceve una segnalazione di rischi, danni o violazioni dei diritti dei minori, accertata la sussistenza dei fatti, indica gli adempimenti e gli interventi necessari a tutela del minore e svolge opera di persuasione nei confronti degli interessati affinché si adeguino a quanto raccomandato.

2. Il garante può chiedere l'attivazione di un procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti pubblici che ritiene inadempienti.

3. Il garante ha diritto di accesso agli atti delle amministrazioni nei confronti delle quali svolge le sue funzioni e che riguardino la condizione e i diritti dei minori. Può chiedere informazioni d'ufficio o su richiesta di cittadini, singoli o associati.

Art. 5

Ambito d'intervento

1. Il garante esercita le proprie funzioni nei confronti della provincia, degli organi, enti e aziende da essa dipendenti o cui essa ha delegato competenze.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il garante:

- a) propone alla provincia la stipulazione di convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di specifiche attività;
- b) stabilisce intese o accordi con organismi che si occupano d'infanzia o di adolescenza;
- c) intrattiene rapporti di scambio, di studio o di ricerca con organismi pubblici e privati;
- d) attiva collegamenti con le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dell'infanzia o dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
- e) promuove interventi sostitutivi in caso d'inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori.

Art. 6

Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali

1. Il difensore civico e il garante si segnalano reciprocamente situazioni d'interesse comune e coordinano la propria attività nell'ambito delle loro competenze.

2. Il garante collabora con l'assessore e le strutture provinciali competenti in materia di politiche giovanili a ogni iniziativa per cui è utile un coordinamento.

Art. 7

Requisiti e nomina

1. Il garante è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio.

2. Per la nomina a garante sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non superiore a sessantacinque anni;
- b) possesso del diploma di laurea;
- c) competenza amministrativa in materia minorile;
- d) competenza nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia;
- e) esperienza professionale in materia di età evolutiva e di relazioni familiari, o esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio o della devianza minorile.

3. Il possesso dei requisiti può essere certificato da parte degli enti o delle associazioni che svolgono attività a livello locale a favore dell'infanzia o dell'adolescenza da almeno tre anni.

Art. 8

Cause d'incompatibilità

1. La funzione del garante è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, con qualsiasi carica elettiva e con qualsiasi incarico nell'ambito di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia, di partiti politici o di sindacati.

2. Il garante deve dimettersi entro l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, se si presenta come candidato ad elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, politiche o europee.

Art. 9

Durata, revoca e nuova designazione

1. Il garante dura in carica cinque anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore. Può essere rieletto una sola volta.

2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può revocare il garante per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge o per accertata inefficienza.

3. Se il mandato del garante cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza il Presidente del Consiglio provinciale pone la nuova nomina all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla cessazione del mandato.

Art. 10

Dichiarazioni del garante

1. Entro trenta giorni dalla sua nomina il garante dichiara alla presidenza del Consiglio provinciale:

- a) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni d'incompatibilità;
- b) l'intervenuta dichiarazione fiscale dei suoi redditi.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni comporta la decadenza del garante, accertata dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale.

Art. 11

Indennità e rimborsi spese

1. Al garante spetta un trattamento economico pari a due terzi dell'indennità percepita dai consiglieri provinciali, con esclusione della diaria. Inoltre gli spettano le indennità di missione e i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento del

suo incarico, in misura identica a quella dei consiglieri provinciali.

Art. 12

Osservatorio provinciale per la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza

1. L'osservatorio provinciale per la condizione dell'infanzia e dell'adolescenza è organo tecnico-consultivo del garante.

2. L'osservatorio svolge funzioni di monitoraggio, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza.

Art. 13

Struttura dell'osservatorio

1. L'osservatorio è composto da tre esperti, di provata competenza ed esperienza professionale, nominati dal garante entro trenta giorni dal suo insediamento.

2. L'osservatorio dura in carica quanto il garante, che ne coordina l'attività.

3. In caso di cessazione dalla carica dei componenti dell'osservatorio il garante provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni.

4. Ai componenti dell'osservatorio spetta un'indennità stabilita dalla Giunta provinciale.

Art. 14

Disposizioni organizzative

1. La provincia, su proposta del garante:

a) stipula le convenzioni necessarie per assicurare che il garante eserciti le proprie funzioni anche nei confronti di enti o soggetti diversi da quelli indicati dal comma 1 dell'articolo 5;

b) attiva i recapiti periferici per il garante.

2. La Giunta provinciale, con il regolamento di esecuzione di questa legge, individua e disciplina la struttura di supporto del garante, ispirandosi al principio di economicità e di razionalizzazione della spesa corrente. La struttura garantisce un efficace e continuo coordinamento tra gli assessorati e le strutture competenti in materia d'infanzia e di adolescenza.

3. Per i rapporti con gli enti pubblici aventi sede a Roma il garante può avvalersi della competente struttura della provincia.

Art. 15

Regolamento d'esecuzione

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la giunta provinciale approva un regolamento per la sua esecuzione.

Art. 16

Disposizione transitoria

1. Il Presidente del Consiglio provinciale mette all'ordine del giorno del consiglio la nomina del garante entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di esecuzione

di questa legge.

Art. 17
Disposizione finanziaria

1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.